



02062-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 3571/2021
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO		CC - 24/11/2021
RAFFAELLO MAGI		R.G.N. 18220/2021
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CURCIO VINCENZO nato a SIRACUSA il 25/08/1959
avverso l'ordinanza del 09/04/2021 della CORTE ASSISE di SIRACUSA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG SIMONE PERRELLI che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di assise di Siracusa, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta da Vincenzo Curcio, di conversione dell'ergastolo, inflittogli unitamente all'isolamento diurno per due mesi con sentenze emesse nelle date del 18/11/2014 e del 11/11/2005.

A ragione osserva che la pena dell'ergastolo è conforme ai principi stabiliti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione e dall'art. 3 Convenzione EDU in quanto non contraria al senso di umanità né ostativa all'accesso ai benefici penitenziari ed alle misure alternative alla detenzione in carcere. Anche da ultimo, nella sentenza n. 253 del 2019, la Corte Costituzionale ha ricordato come il sistema penitenziario offre una serie di opportunità progressive in vista della risocializzazione del detenuto anche se sottoposto all'ergastolo. Ha, infine, ritenuto inconferenti al caso in verifica i principi affermati nella sentenza della Corte EDU

sul caso Scoppola perché attinenti alla riduzione della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Curcio, a mezzo del difensore, avv. Gianluca Pammolli, il quale ha dedotto: la perpetuità dell'ergastolo, in quanto pena priva di un limite finale di durata e della possibilità di commutazione in reclusione a termine, contrasta con i principi di tutela della persona stabiliti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione EDU. La Corte EDU nella sentenza Vinter contro Regno Unito ha sancito la non conformità alla convenzione dell'ergastolo non riducibile nella sua durata e tali principi vanno applicati anche nell'ordinamento italiano, per il quale, anche a causa della poca chiarezza della legislazione interna non assumono rilievo l'età del condannato, la sua volontà di rieducazione e le possibilità reali di riabilitazione. Anche il diritto di difesa del condannato è violato, non potendo lo stesso chiedere a nessuna autorità giudiziaria la scarcerazione per incompatibilità della detenzione con l'art. 3 Convenzione EDU. L'incompatibilità dell'ergastolo con i principi costituzionali è divenuta ancora più evidente a seguito della sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2019 nel caso Viola contro e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 24 ottobre 2019, che ha abolito il comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge di ordinamento penitenziario. L'esecuzione della pena dell'ergastolo contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. se applicata a quei condannati, com il Curcio, che non ne hanno ottenuto la commutazione con quella di anni trenta di reclusione in applicazione dei principi di cui alla sentenza Corte EDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, per ragioni temporali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il provvedimento impugnato, con analitica e attenta motivazione, ha rilevato la carenza dei presupposti previsti dalla legge per l'ammissione del condannato alla commutazione della pena dell'ergastolo in quella temporanea di anni trenta di reclusione, in quanto costui, resosi autore di plurimi omicidi e di altri reati gravi, per i quali sta espiando pena detentiva perpetua, non versa in situazione corrispondente a quella considerata nella sentenza Vinter contro Regno Unito e nemmeno in quella presa in esame nella sentenza Viola contro Italia, entrambe pronunciate dalla Corte EDU.

1.1 Quanto ai principi affermati dalla prima pronuncia della Corte europea, il giudice dell'esecuzione ha riscontrato la loro inapplicabilità al caso di Curcio in quanto: la pena perpetua gli è stata irrogata per punire fatti di reato di particolare gravità ed è agli stessi proporzionata; l'ordinamento italiano riconosce al



condannato all'ergastolo la possibilità di accedere alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventisei anni di detenzione, così ammettendo la ridicibilità della durata perpetua della punizione; nel caso di specie sussistono esigenze di tutela della collettività in relazione alla personalità del condannato.

1.2 Anche in riferimento alla conformità dell'ergastolo con i principi costituzionali, la Corte di Assise di appello ha escluso la denunciata incostituzionalità dell'art. 22 cod. pen. perché già negata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2003. In tale pronuncia è stata affermata la piena legittimità della disciplina che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale per i condannati per i reati compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis ord. pen. alla collaborazione con la giustizia o alla sua inesigibilità, perché non preclusiva in modo assoluto e definitivo dell'accesso all'istituto e comunque consente l'ammissione alla liberazione anticipata ed alla semilibertà. Ha ritenuto tale conclusione non smentita dalle due pronunce successive della Corte costituzionale: la nr. 149 del 2018 che, in materia di permessi premio, ha stabilito che, fuori da ogni presunzione assoluta, spetti agli organi giurisdizionali valutare la sussistenza di ragioni ostative di natura specialpreventiva, impeditive della concessione del beneficio; la n. 253 del 2019 che ha escluso la legittimità della presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo, rimettendo alla giurisdizione di sorveglianza l'accertamento delle condizioni per ritenere venuti meno i legami del condannato con la criminalità organizzata.

2. Tanto premesso, nella struttura argomentativa del provvedimento reiettivo non si ravvisa nessun vizio che ne comprometta la legittimità.

2.1 In primo luogo, la pretesa del ricorrente di ottenere la commutazione dell'ergastolo nella reclusione di durata fissata in anni trenta di reclusione non ha nessun fondamento giuridico poiché non esiste norma di legge nell'ordinamento che la consenta. Il principio di riserva di legge in materia penale riguarda tanto le disposizioni incriminatrici, quanto quelle che sanciscono le pene e non può essere eluso. Il richiamo per analogia, operato in ricorso, alle vicende giudicate con la nota sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia del 17 settembre 2009, non è pertinente, in quanto, come affermato da consolidato e mai contraddetto orientamento interpretativo di questa Corte, soltanto colui che sia stato condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio (Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324; Sez. 1, n. 20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv. 255388; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, Amato, Rv. 254212; Sez. 1, n. 5134 del 11/01/2012, Gelsomino, Rv. 251857).



Non è stato dedotto, né dimostrato, che Curcio abbia riportato condanna a pena perpetua all'esito di giudizi celebrati col rito abbreviato, sicchè difettano le condizioni essenziali per estendere i principi affermati dalla Corte sopranazionale e dalla giurisprudenza di legittimità.

2.2 Non sussiste al riguardo dubbio di incostituzionalità della disciplina legale dell'ergastolo, come dedotto in ricorso in riferimento al principio di uguaglianza: non è il caso, né l'arbitrio giudiziale a stabilire che alcuni condannati, definiti in ricorso e nelle memorie difensive "pochi privilegiati", possano conseguire la trasformazione della pena perpetua in quella temporanea della reclusione per trenta anni e che ad altri tale possibilità sia immotivatamente preclusa, quanto la imprescindibile condizione dell'aver richiesto ed ottenuto l'ammissione al rito abbreviato in un lasso di tempo specifico. Si tratta di un evento processuale specifico, dal quale dipende l'applicazione di una disciplina particolare. Infatti, con la sentenza n. 210 del 2013, sollecitata dalle Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha ritenuto che «la sentenza Scoppola non consenta allo Stato italiano di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma lo obblighi, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovino nelle medesime condizioni di Scoppola»; «che detto obbligo non trova ostacolo nell'avvenuta formazione del giudicato e che alla sostituzione della pena - la quale non postula la necessità di una "riapertura del processo" - può procedere il giudice dell'esecuzione». Tale conclusione riguarda però «"esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo", ipotesi nella quale soltanto può giustificarsi "un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione"». Assume allora rilievo decisivo per la fattispecie ora in esame, secondo quanto evidenziato anche da Corte cost. n. 235 del 2013, il fatto che la stessa si differenzi dal caso Scoppola sotto il profilo dirimente della mancata ammissione di Curcio al giudizio abbreviato e che la questione sollevata non investe, perciò, direttamente l'entità della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato celebrato, ma attiene ai profili esclusivamente procedurali della, oramai irrimediabilmente preclusa, possibilità di riconoscere come celebrato, o di celebrare ex novo, il rito alternativo denegato. E che la situazione processuale del ricorrente non sia riferibile a norma sostanziale, ma alla disciplina sull'accesso al rito, alla quale non può che annettersi natura processuale, è confermato, non solo dalla citata decisione della Corte cost. n. 235 del 2013 a proposito della non esportabilità dell'arresto della sentenza Scoppola a situazioni in cui il giudizio alternativo non è stato celebrato, ma anche dalla



decisione della Corte europea in data 27/04/2010, Morabito c. Italia in ordine al regime transitorio previsto dal comma 1 dell'art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000, in cui si è osservato che «gli Stati contraenti non sono obbligati dalla Convenzione a prevedere dei procedimenti semplificati [...]: ad essi incombe soltanto l'obbligo, allorquando tali procedure esistono e sono adottate, di non privare un imputato dei vantaggi che vi si collegano». Ne consegue che la natura processuale della disciplina rende inattaccabile il giudicato già formatosi. In termini assolutamente conformi e mai smentiti militano tutte le pronunce di questa Corte, sino alle più recenti note (sez. 7, n. 730 del 16/10/2019, dep. 2020, Rapisarda, n.m.; sez. 1, n. 49878 del 29/11/2019, Gambacorta, n.m.; sez. 1, n. 4 it9 39355 del 26/02/2019, Fanelli, n.m.; sez. 7, n. 39220 del 17/04/2019, Mole, n.m.; sez. 7, n. 28929 del 17/04/2019, Balsano, n.m.; sez. 7, n. 30578 del 13/09/2018, Barcella, n.m.). Si noti poi che con l'ultima pronuncia citata è stata dichiarata manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale, sollevata in termini analoghi a quanto dedotto in ricorso, e ciò in perfetta aderenza alle osservazioni della Consulta contenute nell'ordinanza n. 235 del 2013, sicché non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione.

3. Quanto al tema della compatibilità dell'istituto dell'ergastolo con i principi stabiliti nella sentenza della Corte EDU del 9 luglio 2013 nel caso Vinter ed altri contro Regno Unito, nn. 66069/09, 130/10 e 3896/13 va rammentato che detta pronuncia, esaminando la questione della violazione dell'art. 3 della Convenzione da parte delle disposizioni della legislazione britannica e gallese, che comminano l'ergastolo obbligatorio in caso di commissione dei più gravi reati, fra i quali l'omicidio, senza possibilità di riduzione, se non in casi eccezionali valutati dal ministro della giustizia ed accolti per motivi umanitari, limitati ai casi di malattia in fase terminale o d'invalidità grave, ha stabilito che agli Stati contraenti è riconosciuto un margine di apprezzamento nel decidere la durata appropriata di una pena detentiva per reati particolarmente gravi, comprese le pene perpetue inflitte a delinquenti adulti, a condizione che le stesse siano riducibili nel senso che al detenuto l'ordinamento deve riconoscere una qualche prospettiva di liberazione. Se la legislazione nazionale garantisca la possibilità di riesame della pena dell'ergastolo effettivo e l'eventuale sua commutazione, sospensione o cessazione o comunque l'accesso alla liberazione su condizione, tanto è sufficiente a garantirne la conformità all'art. 3 della Convenzione.

3.1 La decisione citata, non soltanto ha condotto lo scrutinio di norme di ordinamento giuridico di altro paese, non di quello italiano, ma ha formulato principi più generali, che appaiono perfettamente rispettati dalla legislazione nazionale, nella quale l'ergastolo quale pena perpetua è suscettibile di riduzione proprio per effetto della liberazione condizionale (Corte EDU sez. 2, 11/10/2011,




Schuchter c. Italia, n. 68476/10; Grande Camera, 12/2/2008, Kafkaris c. Cipro, n. 21906/04), che garantisce di diritto e di fatto la trasformazione della pena di durata illimitata in temporanea ed offre al condannato aspettative di scarcerazione qualora presenti i requisiti pretesi dalle norme di riferimento. E' interessante riscontrare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte sovranazionale ha riconosciuto che la condanna al carcere a vita non si pone di per sé in contrasto con l'art. 3 o con altre disposizioni della Convenzione, che non la vietano e non riconoscono al condannato il diritto ad ottenere la liberazione sotto condizione, né di vedere riesaminata la propria posizione in vista dell'applicazione di un condono o di una interruzione definitiva della pena, mentre il possibile conflitto con l'art. 3 è ravvisabile quando le previsioni normative configurino l'ergastolo come "incompressibile", ossia immutabile nella durata pari alla vita del condannato e non abbreviabile nel corso dell'esecuzione per la negazione di qualsiasi prospettiva di successiva liberazione. Ciò che rileva è dunque l'astratta possibilità di riduzione del trattamento sanzionatorio alla stregua degli strumenti esecutivi previsti dalla legislazione interna, anche se non giurisdizionalizzati, ma affidati ad autorità amministrativa, non il rischio che, non ricorrendo in concreto i presupposti e le condizioni richiesti, la pena a vita sia effettivamente scontata per intero.

3.2 Nel caso in esame, per quanto già esposto, non emerge che a Curcio sia in assoluto precluso l'accesso alla liberazione condizionale alla stregua delle disposizioni vigenti e quindi che la sottoposizione a pena perpetua, per la sua posizione sia irrisolvibile ed immodificabile, ponendosi in insanabile contrasto con le norme comunitarie che vietano trattamenti inumani e degradanti, oppure la tortura.

3.3 Non ha pregio nemmeno l'argomentazione secondo la quale l'accesso alla liberazione condizionale sarebbe in funzione della "grazia e discrezionalità del giudice competente o ..del Capo dello Stato" e in questo secondo caso non sarebbe mai accordata: si tratta di affermazioni apodittiche, non avvalorate da qualsiasi considerazione giuridica, quindi insuscettibili di favorevole accoglimento.

3.4 Le dedotte difficoltà applicative causate dalla "poca chiarezza della legislazione italiana" sono dedotte in termini generici e prescindono da una compiuta considerazione degli istituti dell'ordinamento penitenziario e del sistema codicistico penale, i quali consentono il differimento dell'esecuzione per ragioni di salute a tutela dei condannati più fragili e favoriscono con strumenti diversificati la rieducazione di chiunque sia sottoposto ad espiazione di pena detentiva, compreso il condannato a pena perpetua.



4. L'istituto dell'ergastolo è stato analizzato dal giudice di merito anche in riferimento alle dedotte questioni di illegittimità costituzionale in termini perfettamente corretti.

4.1 Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, per conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale e, dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aquila Rico, Rv. 267656; Sez.1, n. 43711 del 24/09/2015, A, Rv.265074). In senso analogo - e per la manifesta infondatezza della questione posta - si è anche annotato che con l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, l'ergastolo ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità; inoltre, non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez.1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv.253430).

4.2 La questione di costituzionalità proposta è stata, del resto, già affrontata dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 168 del 27 aprile 1994) che ha respinto i temi prospettati. Richiamando la costante posizione assunta sul tema della coerenza dell'ergastolo con la finalità rieducativi della pena, prescritta dall'art. 27, comma 3, Cost. (sentenze n. 264 del 1974; n. 306 del 1993; n. 282 del 1989; n. 107 del 1980; n. 179 del 1973 e n. 12 del 1966) , la Consulta ha ricordato che "avuto riguardo al momento dinamico dell'applicazione della pena, il precetto costituzionale appare comunque soddisfatto dal legislatore che ha da tempo esteso all'ergastolano non solo l'istituto della liberazione condizionale...ma anche altre misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento da comprovarsi da parte del giudice.. Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla natura stessa dell'ergastolo che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930". Ha concluso che i correttivi apportati dal legislatore hanno "progressivamente finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità" della pena.

4.3 A conclusioni difformi non può pervenirsi nemmeno a ragione dell'intervento della sentenza del 13 giugno 2019, emessa dalla CEDU nel caso Viola contro Italia. Invero, la Corte Europea ha ricordato che il sistema convenzionale non consente che l'esecuzione di una pena avvenga senza operare il reinserimento sociale del condannato e senza consentirgli la possibilità di



recuperare la libertà personale e ha considerato il c.d. ergastolo ostativo, previsto dalla legislazione italiana, contrario all'art. 3 CEDU, laddove comporta una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto che non abbia collaborato con la giustizia. In attuazione dei medesimi principi, la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis ord. pen. nella parte in cui non consente al detenuto condannato all'ergastolo ostativo di accedere al permesso premio se non qualora abbia collaborato con la giustizia o abbia ottenuto l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile. Anche la Consulta ha censurato la presunzione assoluta di pericolosità sociale, insita nella condanna per i più gravi reati, che ha ritenuto fondare una presunzione soltanto relativa superabile qualora siano acquisiti elementi positivi, in grado di dar conto della cessazione del vincolo di appartenenza alla criminalità organizzata, elementi che non possono consistere nel regolare comportamento carcerario o nella mera partecipazione al percorso rieducativo. La disamina dei pronunciamenti citati convince della correttezza del rilievo conclusivo dell'ordinanza in esame, per la quale «né la sentenza CEDU del 13.6.2019 né la sentenza della C. Cost. n. 253/19 consentono la conversione automatica della pena dell'ergastolo».

5. A siffatta disamina, che è chiara, comprensibile, aderente ai dati normativi ed all'interpretazione giurisprudenziale e che esterna in modo congruo le ragioni della decisione con sapienti e pertinenti richiami, il ricorso oppone in termini indifferenti e noncuranti la inumanità e la contrarietà alla dignità umana della perpetuità dell'ergastolo senza nemmeno curarsi di approfondire la posizione esecutiva del proponente, l'eventuale proposizione di istanze respinte e l'impossibilità di conseguire la liberazione condizionale.

6. Per quanto esposto, il ricorso manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa nella proposizione di tale impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 24 novembre 2021.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Carlo Zaza



18 GEN 2022

IL CANCELLIERE
Luigi Di Meo

